

COMUNE DI CUORGNE'

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. n. 3/2010)

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima, ad eccezione di quelli siti in Cuorgnè, Via Valle Sacra 21 esclusivamente riservati a cittadini anziani che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano da soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO

(da possedere alla data ~~21/11/2012~~ 01/02/2017 – 2° aggiornamento)

Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini che siano residenti o prestino attività lavorativa da almeno **tre** anni nel Comune di Cuorgnè o in uno dei Comuni dell'ambito n. 16 e precisamente: Alpette, Bosconero, Busano, Canischio, Ceresole Reale, Ciconio, Favria, Feletto, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Lusigliè, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Ronco Canavese, Salassa, San Colombano Belmonte, San Ponso, Sparone, Valperga, Valprato Soana.

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della L.R. n. 3/2010:

- a) non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:

• 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone
• 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone
• 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone
• 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone

- c) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- d) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- e) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- f) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- g) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- h) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo all'ultima dichiarazione fiscale, **non superiore a € 20.784,77** (limite valido per il 2016, fatti salvi eventuali aggiornamenti da parte della Regione Piemonte)

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando (01/02/2017).

Devono permanere al momento dell'assegnazione e durante il rapporto di locazione, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera h) per il quale il limite di ISEE è pari al doppio del limite di accesso, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 14/R.

Gli Organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da Organismi ed Enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti suddetti.

Qualora prima della stipulazione della convenzione o prima della consegna dell'alloggio venga accertata la non permanenza dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso (fatta eccezione, come detto, per il requisito di cui alla lettera h), verrà disposto l'annullamento dell'assegnazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) L.R. 3/10. Analogamente verrà disposto l'annullamento dell'assegnazione qualora questa sia avvenuta sulla base di dichiarazioni o documentazioni risultate false o sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.

Appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco

Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2010 possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1, lettera a (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica della legge medesima).

Agli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco non potranno assegnabili gli alloggi riservati ad anziani.

REQUISITI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 3/2010 per l'assegnazione degli alloggi di nuova costruzione, disponibili negli immobili siti in Via Valle Sacra 21, sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

1. l'aver superato il sessantacinquesimo anno di età;
2. vivere da soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, anche se con uno o più minori a carico
3. l'assenza di attività lavorativa (per entrambi i coniugi o i conviventi more uxorio)

DEFINIZIONE DI NUCLEO RICHIEDENTE

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del “**Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell’art. 19, comma 2, della L.R 3/2010**, (Norme in materia di edilizia sociale)”, emanato con **Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011** e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla legge regionale n. 3/2010 e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 nn. 9/R, 10/R, 11/R,12/R,13/R,14/R, e 15/R.

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune.

Alle domande sarà attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall’**art. 8 della L. R. 3/10 e del Regolamento attuativo n. 10/R**.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I moduli di domanda sono moduli in distribuzione presso il Comune di Cuorgnè ed i Comuni dell’ambito territoriale 16 .

Le domande di partecipazione al presente bando, in bollo, dovranno essere consegnate compilate e sottoscritte dal richiedente, presso l’Ufficio Casa del Comune di Cuorgnè o presso gli altri Comuni dell’ambito territorio n. 16, nel periodo dal ~~21 novembre 2012 al 21 gennaio 2012~~ dal 01/02/2017 al 03/03/2017.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine. E’ fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando , indicandolo nell’apposito spazio previsto nel modulo di domanda. Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

All’istruttoria delle domande presentate provvede l’A.T.C. di Torino la quale, in caso di domanda con documentazione incompleta, provvederà, in sede di istruttoria, a richiedere l’integrazione tramite il Comune di Cuorgnè ai concorrenti interessati, fissando loro, per la consegna, il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. Le domande, una volta istruite dall’A.T.C. di Torino, saranno inoltrate ad un’apposita Commissione costituita ai sensi dell’art. 7 L.R. 3/10.

La predetta Commissione, istituita presso l’A.T.C. competente per territorio, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell’Albo Pretorio dei Comuni parte dell’ambito territoriale n. 16 e nella sede dell’A.T.C., nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente, in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell’Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso in bollo alla Commissione. Non è valutabile, ai

fini della determinazione del punteggio dell'opponente, la documentazione che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissato. **Non sono valutabili, altresì, eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.**

Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione, formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale rogante tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Comune di Cuorgnè effettuerà l'assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria definitiva formulata dalla Commissione di cui sopra. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari, o da persone da essi delegate, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 12/R del 2011. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti dal Comune, il Sindaco, con lettera raccomandata, comunica all'assegnatario che può fornire giustificazione, fissando un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documentazioni. Qualora non sia documentato il grave impedimento a presentarsi o a scegliere l'alloggio, il Sindaco pronuncia la decadenza dall'assegnazione, ai sensi dell'art. 16 L.R. 3/10 e secondo le modalità previste all'art. 13, comma 5, del presente regolamento.


I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

Gli assegnatari devono presentarsi nella sede dell'Ente gestore nel giorno indicato dallo stesso con lettera raccomandata, per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione. In caso di mancata stipulazione della convenzione di assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato, come da art. 11 Regolamento n.12, l'assegnatario decade dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 16 L.R. 3/10.

Non può essere assegnato un alloggio di dimensioni superiori a quelle definite nell'allegato A, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 12/11, in relazione alla composizione del nucleo.

Cuorgnè 31/01/2017

L'Assessore alle Politiche Sociali
Giacomo GIACOMA ROSA
(Lino)



Il Sindaco
Giuseppe PEZZETTO

